



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.4.2009  
COM(2009) 157 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione 2008/938/CE della Commissione sull'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

L'allegata proposta di decisione del Consiglio è diretta a modificare la decisione 2008/938/CE della Commissione ritirando il Venezuela dall'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) per il periodo 2009-2011

Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2009-2011 prevede la concessione del regime speciale SPG+ ai paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri di cui agli articoli 8 e 9. Per beneficiare di questo regime i paesi devono essere considerati "vulnerabili" e avere ratificato ed effettivamente applicato 27 convenzioni internazionali relative ai diritti umani, al diritto del lavoro e ai principi ambientali e di buon governo, elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 732/2008. Devono inoltre impegnarsi ad accettare e a conformarsi pienamente al meccanismo di verifica e riesame previsto dalle convenzioni e dai relativi strumenti.

Il 31 ottobre 2008 il governo del Venezuela ha presentato alla Commissione la richiesta di beneficiare del regime SPG+ per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. La Commissione ha esaminato la richiesta e ha accertato che a quella data il Venezuela non aveva ratificato la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, figurante al punto 27 dell'elenco dell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 732/2008.

Con una lettera inviata dalla missione del Venezuela presso le Comunità europee, il governo del Venezuela si è impegnato a ratificare e ad applicare effettivamente entro il 31 dicembre 2008 la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Il 9 dicembre 2008 la Commissione ha adottato la decisione 2008/938/CE sull'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011; nell'elenco dei paesi beneficiari era incluso il Venezuela, in previsione del fatto che questo paese avrebbe provveduto a ratificare e ad applicare effettivamente entro il 31 dicembre 2008, come si era impegnato a fare, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

La decisione 2008/938/CE della Commissione, del 9 dicembre 2008, è stata adottata previo l'accordo del comitato permanente delle preferenze generalizzate, espresso il 25 novembre 2008 con il voto favorevole di 26 Stati membri (318 voti) e l'astensione di uno Stato membro (27 voti), con l'implicita intesa che, qualora il Venezuela non avesse ratificato ed effettivamente applicato entro la fine dell'anno la convenzione mancante, l'elenco sarebbe stato modificato.

Alla data del 31 dicembre 2008 il Venezuela non aveva ratificato la convenzione contro la corruzione e, pertanto, non aveva rispettato tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 732/2008 per poter beneficiare del regime SPG+ dal 1° gennaio 2009. I passi successivamente intrapresi dal Venezuela nel gennaio 2009 per completare la ratificazione non consentono di considerare soddisfatti i criteri fissati da detto regolamento. È quindi necessario modificare la decisione 2008/938/CE della Commissione, ritirando il Venezuela dall'elenco dei paesi beneficiari del regime SPG+ nel periodo 2009-2011.

Affinché questa decisione non abbia conseguenze negative per gli operatori economici, per la sua applicazione è da prevedersi un opportuno periodo transitorio.

Il 30 gennaio 2009 il progetto di decisione della Commissione inteso a ritirare il Venezuela dall'elenco dei paesi beneficiari del regime SPG+ è stato sottoposto al voto del comitato permanente delle preferenze generalizzate, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 732/2008 e come disposto dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio. La proposta ha incontrato l'opposizione di una minoranza di blocco di Stati membri (72 voti contrari e 39 astensioni). 21 Stati membri (234 voti) hanno approvato la proposta. Il comitato non ha perciò potuto emettere un parere a maggioranza qualificata.

Di conseguenza, come disposto dall'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio una proposta relativa ai provvedimenti da adottare e a informarne il Parlamento europeo. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è presentata la proposta.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione 2008/938/CE della Commissione sull'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 732/2008 prevede la concessione di un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri specificati agli articoli 8 e 9.
- (2) In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha adottato la decisione 2008/938/CE, del 9 dicembre 2008, sull'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011<sup>2</sup>.
- (3) In forza di tale decisione, alla Repubblica bolivariana del Venezuela (di seguito 'Venezuela') è stato concesso il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.
- (4) Risulta ora che il Venezuela non ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che figura al punto 27 dell'elenco dell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 732/2008. Il Venezuela non ha quindi soddisfatto tutte le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 732/2008 per poter beneficiare del regime

---

<sup>1</sup> GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 334 del 12.12.2008, pag. 90.

speciale di incentivazione. La decisione 2008/938/CE della Commissione deve essere modificata di conseguenza e deve essere disposto un opportuno periodo transitorio per la sua applicazione. A norma dell'articolo 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>3</sup>, le obbligazioni doganali sorte per effetto della decisione 2008/938/CE restano pertanto immutate fino alla data di applicazione della presente decisione.

- (5) Come disposto dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008, la presente decisione deve essere notificata al Venezuela.
- (6) Il comitato delle preferenze generalizzate non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente. Le misure di cui alla presente decisione devono perciò, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 732/2008 e come disposto dall'articolo 5, paragrafo 4 della decisione 1999/468/EC del Consiglio<sup>4</sup>, essere adottate dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

All'articolo 1 della decisione 2008/938/EC, la riga "(VE) Venezuela" è soppressa.

#### *Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### *Articolo 3*

La Repubblica bolivariana del Venezuela è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
[...]

---

<sup>3</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.